

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 125 a iniziativa della Giunta regionale:

Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), a seguito delle osservazioni presentate dal Ministero della Cultura, dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dal Ministero della Salute alla legge regionale 31 marzo 2022, n. 7, che ha da ultimo novellato la legge in questione.

In particolare, i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati dal Ministero della Cultura e dal Ministero delle Infrastrutture riguardano:

- a) l'articolo 5, comma 5 (come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 7/2022), relativamente alla condizione di esenzione dal rilascio di specifico permesso a costruire o dalla presentazione di denuncia di inizio attività per la messa in opera dei "manufatti leggeri";
- b) l'articolo 16, commi 1 e 3 (come modificati dall'articolo 14 della l.r. 7/2022), riguardanti rispettivamente l'eliminazione dell'obbligo di utilizzare solo fabbricati esistenti da almeno dieci anni e l'introduzione della condizione che l'utilizzo dei fabbricati non comporta il cambio di destinazione d'uso;
- c) l'articolo 18 (come sostituito dall'articolo 15 della l.r. 7/2022), in riferimento alle deroghe per l'accessibilità alle strutture agrituristiche.

Inoltre, il Ministero della Salute ha indicato di modificare l'articolo 42 bis, inserito dall'articolo 21 della l.r. 7/2022, suggerendone, sotto il profilo dell'opportunità, una diversa formulazione.

Con nota protocollo n. 0677433 del 31 maggio 2022, il Presidente della Giunta regionale ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie le soluzioni di proposta di modifica della legge in oggetto, in relazione alle quali la Presidenza stessa non ha formulato ulteriori osservazioni.

È pertanto necessario procedere con urgenza all'approvazione delle modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 secondo l'impegno assunto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.

La proposta di modifica si compone di due articoli, il primo dei quali contiene 5 commi di seguito illustrati, il secondo la dichiarazione d'urgenza.

Il comma 1 prevede la sostituzione del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 21/2011 secondo la seguente formulazione: "Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), per l'esercizio delle attività agrituristiche possono

essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, già esistenti nel fondo.”

Il comma 2 prevede la soppressione, al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 21/2011, delle seguenti parole: “e l'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi di questa legge, non comporta, in ogni caso, il cambio di destinazione d'uso dei locali e dei manufatti aziendali impiegati”.

Il comma 3 prevede la sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 21/2011 con il seguente:

“Art. 18 (Barriere architettoniche)

1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le disposizioni contenute nella Parte II, Capo III, Sezioni I e II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. La conformità degli edifici destinati all'esercizio dell'attività agrituristica alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale. Resta fermo l'obbligo di adeguamento delle strutture alla vigente disciplina in caso di interventi di ristrutturazione.

3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 specifica i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività agrituristica, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 di questo articolo.”.

Il comma 4 prevede l'inserimento dell'articolo 42 bis della l.r. 21/2011 con la seguente formulazione:

“Art. 42 bis (Ospitalità di animali)

1. Gli imprenditori agricoli possono offrire il servizio di ospitalità agli animali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, e delle normative igienico-sanitarie di sanità pubblica veterinaria; in particolare, gli stabilimenti e gli operatori devono essere registrati nella Banca Dati Nazionale e gli animali devono essere identificati secondo la normativa vigente. Le materie prime per la produzione delle razioni alimentari da somministrare devono essere di prevalente origine aziendale.”.

Il comma 5 prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 21/2011 e, ai fini del coordinamento normativo, l'abrogazione degli articoli 15 e 21 della l.r. 7/2022.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Modifiche alla l.r. 21/2011)

L'articolo 1 contiene modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e di diversificazione in agricoltura) e l'abrogazione di due articoli della legge regionale 7/2022.

In particolare:

- il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 16;
- il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 16;
- il comma 3 sostituisce l'articolo 18;
- il comma 4 sostituisce l'articolo 42 bis;
- il comma 5 abroga il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 21/2011 e gli articoli 15 e 21 della l.r. 7/2022.

Tali disposizioni hanno tutte carattere ordinamentale e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale vigente, in quanto:

- l'articolo 16 della legge regionale 21/2011 riguarda esclusivamente le caratteristiche degli immobili destinabili all'esercizio dell'attività agrituristica;
- l'articolo 18 della legge regionale 21/2011 riguarda esclusivamente le caratteristiche minime necessarie da garantire per l'accessibilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche dei fabbricati destinati all'agriturismo;
- l'articolo 42 bis della legge regionale 21/2011 introduce tra le attività connesse che l'imprenditore agricolo può esercitare anche quella dell'ospitalità degli animali;
- il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 21/2011 abrogato con questa legge, a seguito di rilievi formulati dal governo, riguardava l'introduzione di una semplificazione amministrativa ritenuta in contrasto con la norma nazionale vigente;
- gli articoli 15 e 21 della legge regionale 7/2022 vengono abrogati con questa legge perché riformulati come sopra indicato (articolo 18 e articolo 42 bis della legge regionale 21/2011).

Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.